

Causa T-208/01

**Volkswagen AG**  
**contro**  
**Commissione delle Comunità europee**

«Concorrenza — Distribuzione di autoveicoli — Art. 81, n. 1, CE — Accordo sui prezzi — Nozione di accordo — Prova dell'esistenza di un accordo»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 3 dicembre 2003 . . . . . II-5143

Massime della sentenza

*Concorrenza — Intese — Accordi tra imprese — Nozione — Concorso di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato — Invito anticoncorrenziale indirizzato da un produttore ai suoi concessionari firmatari di un contratto di concessione conforme al diritto della concorrenza — Esclusione in assenza di prova di un'acquiescenza dei concessionari*

(Art. 81, n. 1, CE)

La nozione di accordo, ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, si struttura sull'esistenza, tra almeno due parti, di una comune volontà, cosicché la decisione di un'impresa che si sostanzia in un comportamento unilaterale esula dal divieto sancito dal detto articolo qualora non riceva l'acquiescenza quantomeno tacita di un'altra impresa.

La Commissione non può pertanto ritenere che un comportamento apparentemente unilaterale del produttore, adottato nell'ambito delle relazioni contrattuali intrattenute con i suoi rivenditori, possa in realtà essere fonte di un accordo tra imprese ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, se non si dimostra che le altre parti hanno assentito, espressamente o tacitamente, al comportamento adottato dal produttore.

In proposito, sebbene sia concepibile che un'evoluzione contrattuale di un contratto di concessione conforme alle regole di concorrenza possa essere ritenuta anticipatamente accettata dai concessionari, al momento e mediante la sottoscrizione di tale contratto, qualora si tratti di un'evoluzione legittima del contratto che o è prevista dal contratto o è un'evoluzione che il concessionario, alla luce degli usi commerciali o della normativa, non può rifiutare, per contro non si può ammettere che un'evoluzione contrattuale illegittima di uno stesso contratto di concessione, quale un invito fatto dal produttore ai suoi concessionari a smettere di praticare sconti, possa essere considerata anticipatamente accettata al momento e mediante la sottoscrizione di tale contratto legittimo. In quest'ultimo caso, il consenso all'evoluzione contrattuale illegittima voluta dal concedente può essere concesso solo dopo che il concessionario è venuto a conoscenza di tale evoluzione.

(v. punti 30-36, 45)